



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 20 dicembre 2023

**Spett.le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di VICENZA**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 139/2023 - Azione risarcitoria del curatore fallimentare verso società di revisione – Art. 15
comma 4 del Codice Deontologico*

Con il Vostro quesito avete richiesto se le regole di condotta indicate nell'art. 15 co 4 del Codice deontologico della professione debbano applicarsi all'ipotesi in cui un commercialista nominato curatore fallimentare intenda avviare un'azione risarcitoria nei confronti di una società di revisione, il cui amministratore unico sia anch'esso un commercialista.

In via preliminare si evidenzia che è precluso al Consiglio nazionale fornire in via preventiva ai richiedenti l'interpretazione di norme del codice deontologico in quanto tale attività, che non rientra nelle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento professionale, potrebbe interferire con quella attribuita dalla legge (D.L. n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011 e D.P.R. n. 137/2012) ai Consigli di Disciplina.

Fermo quanto sopra, nel caso di specie sovviene da un lato il particolare ruolo rivestito dal curatore fallimentare, il quale, se da un lato opera quale dottore commercialista iscritto all'Albo, e perciò soggetto al relativo codice deontologico, dall'altro riveste la qualifica di pubblico ufficiale, svolgendo la funzione di ausiliario dell'Autorità Giudiziaria⁽¹⁾. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che accanto ad una responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare a carico del curatore dottore commercialista, suscettibile di provocare la revoca dell'incarico, lo stesso resta comunque soggetto ad una responsabilità disciplinare da parte del suo ordine nel caso di infrazioni disciplinari, in quanto l'attività di curatore costituisce comunque una forma di esplicazione dell'attività professionale propria della professione al cui albo è iscritto il professionista⁽²⁾. Nello stesso senso si è espresso questo Consiglio nazionale con il PO n. 270/2015.

Dall'altro lato, rileva che la società di revisione, ossia il soggetto che sarebbe destinatario dell'azione risarcitoria, non rientra tra i soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.


¹ Art. 30 R.D.L. n. 267/1942: "Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale". Ora, a seguito del D.Lgs. n. 14/2019, art. 127 "Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale".

² Cass. Civ. n. 15030/2005, Cass. Civ. n. 12872/2015.

Pertanto, se la duplice natura del ruolo di dottore commercialista/curatore fallimentare depone comunque per la soggezione del professionista agli obblighi derivanti dalla sua iscrizione all'Albo, è tuttavia noto che il Codice deontologico della professione si applichi esclusivamente agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, siano essi professionisti individuali (Dottori Commercialisti o Esperti contabili) o società costituite ex art. 10 D.Lgs. n. 183/2011, con esclusione dei soggetti che non vi sono iscritti.

Un cordiale saluto

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.